

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA N.	28/2016
TITOLO	2015.1.10.4.1
	2013.1.10.21.1867
LEGISLATURA	X

Il giorno 22 maggio 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa ALESSIA SERVELLO

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / BT ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l’art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Vista il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l’art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Visto il r.d. 267 del 1942 (Legge fallimentare);

Vista la delibera Agcom n. 276/13/CONS dell’11 aprile 2013, recante "*Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

Visto lo "*Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio, dr.ssa Patrizia Comi (NP.2016.1143);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 22 maggio 2016;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato l'attivazione di un contratto differente da quello richiesto nei confronti della società BT Italia X (di seguito BT). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di avere ricevuto la proposta di un pacchetto completo composto da: rete fissa aziendale attuale; passaggio dell'ADSL da 2 MB a 7 MB; telefonia fissa di casa con ADSL 7 MB più telefonia mobile (tutti parlano gratis fra loro);
- di avere precisato la necessità di mantenere 2 numeri a contratto, di cui uno con la SIM BIS, e 6 ricaricabili e di avere ricevuto garanzia in tal senso da parte dell'agente;
- di non avere ottenuto il passaggio per la telefonia fissa da 2 MB a 76 MB in azienda e di non avere ricevuto la SIM BIS;
- di avere ricevuto la prima fattura dalla quale emergeva l'aggiunta di due SIM non richieste con relative chiavette per la connessione internet, nonché la previsione di 6 SIM a contratto e non ricaricabili come richiesto;
- di avere rilevato il problema all'agente ed ottenuto una sistemazione per le due fatture successive;
- di avere avuto notevoli problemi a partire dalla quarta fattura n. A2013.84150 e di avere cambiato il piano, su suggerimento dell'agente;
- di avere presentato un reclamo in data 27/03/2013 e di avere sospeso il pagamento tramite RID in attesa di chiarimenti;
- di avere provveduto al pagamento delle fatture relativamente alla quota parte della telefonia fissa;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- di avere ottenuto il riconoscimento del rimborso della quota parte relativa all'errata fatturazione, ma di avere subito l'attivazione di un contratto diverso da quello richiesto e l'aggiunta di due chiavette non richieste, nonché di essere stato costretto a disdire il contratto con addebito di relativa penale.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) la conferma da parte di BT del riconosciuto in prima istanza dell'importo di errata fatturazione;
- b) lo storno delle tasse di concessione governativa dei numeri che dovevano essere ricaricabili e non a contratto;
- c) il totale storno delle due chiavette con i costi fatturati in quanto non richieste e lo storno della fattura di penali per recesso anticipato in quanto il recesso è dipeso dal protrarsi da parte di BT della situazione che generava costi insostenibili.

2. La posizione dell'operatore

La società BT non ha depositato alcuna memoria. Tuttavia, si rileva che, con nota del 2 maggio 2016 prot. n. 23353 del 5/05/2016, l'operatore ha comunicato che, con sentenza del Tribunale di Ferrara n. 19/16, depositata in data 8 aprile 2016, è stato dichiarato il fallimento di "XXX", titolare dell'omonima impresa individuale.

3. Motivazione della decisione

Preso atto che nelle more della definizione della controversia è intervenuta dichiarazione di fallimento della parte istante, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento si ravvisa una causa di inammissibilità dell'istanza di definizione per il venir meno della legittimazione attiva della parte istante.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Patrizia Comi, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Dichiara l'improcedibilità dell'istanza di definizione della controversia promossa dall'istante XXX nei confronti della società BT Italia X, assegnando al curatore fallimentare del fallimento XXX il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione per il deposito di eventuali



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

memorie ai fini della prosecuzione della procedura, nonché a BT Italia X il termine di successivi 7 giorni per il deposito di eventuali memorie di replica.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, nonché al curatore fallimentare, e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario delegato
Alessia Servello

La Vicepresidente
Marina Caporale



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom